

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4419

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LAURO, NOVI, BALDINI, TERRACINI
e GERMANÀ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 2000

—————

Abrogazione della legge 18 aprile 1962, n. 230, e del decreto-
legge 3 dicembre 1977, n. 876, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 febbraio 1978, n. 18. Modifiche alla legge
28 febbraio 1987, n. 56

—————

ONOREVOLI SENATORI. – La presente proposta di legge ha lo scopo di abolire i vincoli che oggi rendono di fatto impraticabile la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato. La legislazione vigente, infatti, limita le possibilità di trovare un'occupazione temporanea o di durata incerta. Il contratto a tempo determinato, che instaura un rapporto di lavoro destinato ad esaurirsi al termine di un periodo di tempo prefissato, è ammesso dalla legge solo come eccezione rispetto a quello a tempo indeterminato, qualora ricorrano particolari condizioni. Negli ultimi anni, per la verità, il sostanziale divieto è stato sempre più spesso aggirato attraverso il ricorso ai contratti di formazione, all'apprendistato o a deroghe previste in alcune situazioni particolari. In questi casi, però, le condizioni di «eccezionalità» e la durata dei contratti a termine devono essere preventivamente accertati ed autorizzati dall'Ispettorato del lavoro, sentiti i sindacati.

L'approvazione della presente proposta di legge restituirebbe invece agli imprenditori e ai lavoratori la libertà di concordare la durata del contratto di lavoro a seconda delle loro necessità: in questo modo, molti giovani potrebbero essere assunti con regolari contratti, seppur di durata limitata, anziché essere costretti a lavori precari senza garanzie, oppure a lavorare in nero. Esempi come quello della Spagna dimostrano che i contratti di lavoro a tempo determinato sono uno strumento importante di flessibilità del mercato del lavoro, che aiuta le aziende e favorisce l'occupazione. L'allarme che qualcuno lancia sul rischio che in questo modo vi sarebbero solo assunzioni a tempo determinato è del tutto ingiustificato: salvo i casi in cui è strettamente necessario, per le aziende è sempre più conveniente – anche sotto il profilo economico – ricercare un rapporto di lavoro stabile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, è abrogata.

2. Il decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 1978, n. 18, e successive modificazioni, è abrogato.

3. L'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, è abrogato.

